

Il D.Lgs 50/2016

Il D.Lgs 50/2016

**Le Cooperative Sociali e il modello
convenzionale pubblico**

L 381/1991 Art. 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, **anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione**, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (...) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici

Il D.Lgs 50/2016

La procedura per l'affidamento della convenzione

Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

Il D.Lgs 50/2016

Linea Guida ANAC

L'affidamento diretto alle coop sociali di tipo B

La legge 8 novembre 1991, n. 381, recante Disciplina delle cooperative sociali, ha istituzionalizzato il profilo della cooperazione nell'ambito del sociale, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini di cui **all'art. 45 della Costituzione**, attraverso la gestione di servizi socio sanitari o lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Il D.Lgs 50/2016

Passaggio a favore 1

Alle cooperative di tipo B, il legislatore riconosce, invece, un **particolare favor**, prevedendo che «gli enti pubblici (...) anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei **principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.**

Il D.Lgs 50/2016

Passaggio a sfavore 1

Dal dato letterale della novella emerge chiaramente la necessità di ricorrere a **“procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”**. Il legislatore non chiarisce, per, cosa intende con l’espressione “procedure idonee”, tuttavia, dato il riferimento alla materia degli appalti pubblici contenuta nell’articolo in esame, **deve ritenersi che le procedure di selezione siano quelle indicate dal d.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria e, più precisamente, quelle di cui agli artt. 124 e 125.**

Il D.Lgs 50/2016

Passaggio a favore 2

Cosa Manca?

Dalla nuova formulazione di tale norma discenderebbe che le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 1, sono soggette alla disciplina del Codice e del Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) sia per quanto attiene le **procedure di scelta del contraente**, riservata alle cooperative sociali di tipo B, sia per quanto riguarda i **requisiti di partecipazione**, le **specifiche tecniche**, **l'esecuzione delle prestazioni affidate**, **gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità**.

Il D.Lgs 50/2016

Passaggio a favore 3

Poiché il ricorso alle convenzioni costituisce, un indubbio favore per le cooperative sociali di tipo B si ritiene che in linea generale, la scelta dell'ente pubblico di avvalersi dello strumento negoziale, previsto dall'articolo 5, dovrebbe essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre, di cui all'art. 11, comma 2 del Codice. Nella convenzione dovrebbero essere chiaramente indicati gli obiettivi che l'ente si propone di perseguire grazie alla deroga nella scelta del fornitore di beni o servizi, ciò anche al fine di permettere i successivi controlli.

Il D.Lgs 50/2016

Passaggio a sfavore 2 La procedura di affidamento

L'unica procedura che appare compatibile con gli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, essendo disponibile a sacrificare (in parte) per questo obiettivo l'economicità dell'affidamento.

Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico.

Il D.Lgs 50/2016

Per le gare soprasoglia

Art.30: principi

Il principio di economicità **può essere subordinato**, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a **esigenze sociali**, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Il D.Lgs 50/2016

Le clausole sociali

Si ricorda, infine, che per gli affidamenti di importo superiore alle soglie, pur sussistendo l'interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere affidamenti preferenziali per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le procedure ad evidenza pubblica indicate dal Codice, **con la facoltà di inserire nei bandi criteri di selezione premianti concernenti l'impiego di lavoratori svantaggiati.**

Il D.Lgs 50/2016

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti **quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.**

Il D.Lgs 50/2016

Per le coop di tipo A

Art. 35. Le Soglie di rilevanza comunitaria

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX

Il D.Lgs 50/2016

Appalti Asl che interessano le cooperative sociali

1. PAI
2. Gestione comunità psichiatriche
3. ADI ADIAI

Il D.Lgs 50/2016

PAI

Le cooperative operavano in regime di cogestione con l'ASL per la realizzazione dei PAI(Piani Assistenziali e Riabilitativi) in settori quali Disabile Adulto, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Dipendenze

Il D.Lgs 50/2016

Gestione Comunità psichiatriche

Le 2 comunità psichiatriche aziendali sono gestite da una cooperativa sociale che fornisce il personale di comparto e realizza progetti.

Si tratta di una esternalizzazione regolata dal codice appalti (nel caso specifico, sotto soglia, in quanto per i servizi sanitari la soglia è fissata a 750.00 euro).

Il D.Lgs 50/2016

ADI e ADAI

I due servizi domiciliari sono attualmente gestiti da una cooperativa sociale in RTI con impresa commerciale, sulla base di un contratto stipulato a seguito di procedura aperta.

La Regione Lazio sta tuttavia procedendo ad accreditare le compagini sociali dedicate all'assistenza domiciliare con un processo tuttora in corso di definizione.

Ha approvato con DCA 283/2017, le linee guida per l'accREDITamento delle compagini sociali per l'Assistenza domiciliare, disponendo contestualmente la proroga dei contratti in essere fino al termine del processo di accREDITamento.

Il D.Lgs 50/2016

Fermo restando che i principi che regoleranno l'accreditamento in parola non sono ancora definiti, si può affermare in via generale che per l'assistenza domiciliare non si avrà più una esternalizzazione regolata dal codice degli appalti, ma una individuazione delle compagini sociali sulla base del possesso e del permanere di requisiti tecnici che saranno stabiliti dalla Regione Lazio, l'approvazione di un tariffario delle prestazioni che sarà applicato uniformemente sul territorio regionale, la scelta delle compagini accreditate in capo al paziente o alle famiglie nel caso di minori o inabilitati. L'accreditamento garantisce meglio la continuità assistenziale, in quanto la durata dell'affidamento del servizio non è determinata da un contratto e da una gara, ma dal permanere o meno in capo alla compagine sociale dei requisiti minimi previsti dall'accreditamento.

Il D.Lgs 50/2016

Anche il sistema di monitoraggio e dei controlli passa dalla verifica di una mera applicazione del contratto, ad una verifica delle prestazioni e dell'esito (outcome) delle prestazioni assistenziali e/o riabilitative.

In sostanza l'accreditamento svincola le prestazioni sanitarie da un controllo di tipo burocratico, consentendo di concentrare l'attenzione sull'esito delle cure prestate mettendo al centro la storia del paziente piuttosto che la vita (breve) di un contratto.